

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI L.R. 9/2003

Requisiti strutturali delle Azioni relative agli Spazi per bambini, bambine e per famiglie art. 5 del Regolamento

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
Gli spazi per bambini, bambine e per famiglie sono articolati in spazi interni ed esterni.		
<i>I requisiti per gli spazi interni sono i seguenti:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'ingresso deve permettere un'ideale accoglienza dei bambini e delle bambine e, qualora l'accesso sia direttamente dall'esterno, deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli spazi interni sono strutturati in modo da garantire che i bambini e le bambine possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché di un facile accesso all'area esterna. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La superficie utile degli spazi interni destinati ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a cinque metri quadrati per bambino o bambina, comprensivi anche delle superfici destinate all'ingresso ed ai servizi igienici. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un lavabo con rubinetti ogni otto bambini o bambine divezzi. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un servizio igienico ogni otto bambini o bambine divezzi. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ove sia prevista la sezione lattanti, dovrà prevedere una vaschetta fissa e un fasciatoio. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Altri locali -> a) locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Altri locali -> b) zone idonee per il deposito e lo sgombero anche ricavati nei locali di cui alla lettera a). 		
<i>I requisiti per gli esterni sono i seguenti:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini e delle bambine, devono essere organizzati come ambiente educativo con arredi e attrezzature idonei a rispondere alle esigenze delle diverse età. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli spazi esterni devono avere una superficie minima di cinque metri quadrati per bambino o bambina destinata alle attività ludiche. (Per gli spazi per bambini e bambine e per famiglie, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto.) 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del perimetro con idonea recinzione. 		

**Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003
Ambito Territoriale n° 19**

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini e delle bambine. 		
---	--	--

Altri requisiti:

La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla L.R. 9/03 è assicurata dalla zona territoriale dell'ASUR competente per territorio, ai sensi della normativa vigente. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è esercitata dall'ASUR territorialmente competente ai sensi della normativa vigente

**GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA RICETTIVITÀ L.R. 9/2003
Requisiti per l'Organizzazione e la Ricettività degli Spazi per bambini, bambine e per famiglie art. 10 del Regolamento**

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'Organizzazione e la Ricettività degli spazi per bambini, bambine e per famiglie sono definite dal programma di attuazione dei servizi definito in ogni Ambito territoriale dal Comitato dei sindaci. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L' Organizzazione delle attività è impostata su criteri di flessibilità sulla base delle esigenze dell'utenza e delle finalità prevalentemente ludiche, relazionali e sociali del servizio 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli spazi per bambini, bambine e per famiglie privilegiano un lavoro rivolto ai bambini e alle bambine con famiglie, figure parentali e loro sostituti, con l'educatore come figura stabile di riferimento. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli spazi possono essere utilizzati in maniera programmata e regolamentata anche in maniera autogestita dalle famiglie. 		

**GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PER LE FIGURE PROFESSIONALI-PERSONALE L.R. 9/2003
Requisiti per il Personale dei Spazi per bambini, bambine e per famiglie art. 13,14,15,16,17 del Regolamento e successive modifiche**

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
Il Personale degli spazi per bambini, bambine e famiglie si distingue in educatori e addetti ai servizi		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale opera secondo il metodo del lavoro di gruppo in stretta collaborazione con le famiglie e i comitati territoriali 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale segue percorsi di formazione e cura la documentazione del proprio lavoro. 		

Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003
Ambito Territoriale n° 19

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale deve possedere i titoli di studio stabiliti e ad essi si applicano i contratti di lavoro e gli eventuali accordi integrativi relativi 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n.269/98. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli <i>educatori</i> devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente. Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008 i seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile; diploma di maturità magistrale; diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico; diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili; altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l'area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia così come indicato dal tabulato delle qualifiche professionali del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione Marche. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli <i>addetti ai servizi</i> devono essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale addetto alla preparazione dei pasti deve essere in possesso dei diplomi di qualifica professionale rilasciato dall'Istituto Alberghiero per l'indirizzo operatore di cucina o di attestato di qualifica rilasciato a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ E' compito dei coordinatori supportare il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il coordinatore collabora alla definizione del programma di attuazione e gestione dei servizi. Il livello operativo dei coordinatori è individuato dagli ambiti territoriali. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed educative devono essere in possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Comune e la Zona territoriale dell'ASUR competenti integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizioni di disabilità o affetti da 		

Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003
Ambito Territoriale n° 19

particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva.		
▪ I comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi.		
▪ Il soggetto gestore altresì non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n.269/98.		